

Alert

Employment - Review

Cassa integrazione guadagni, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga: primi indirizzi operativi e chiarimenti

Di pochi giorni fa l'attesa [circolare](#) con cui l'Inps ha fornito i primi indirizzi operativi per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni e di assegno ordinario ed ha, per di più, chiarito alcuni dubbi sorti all'indomani dell'entrata in vigore del decreto Cura Italia.

Uno dei dubbi su cui è intervenuto l'Inps è quello dell'applicabilità delle speciali misure di sostegno all'occupazione ai lavoratori che successivamente al 23.2.20 sono passati alle dipendenze dell'impresa appaltatrice subentrante a seguito di **cambio di appalto**. In base al testo della norma di riferimento, infatti, questi lavoratori sembrano non essere inclusi tra i beneficiari del trattamento di integrazione, poiché non risultano alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23.2.20. Nella circolare l'Istituto ha opportunamente precisato che nelle ipotesi di trasferimento di azienda e di cambio appalto ai fini del requisito dell'esistenza del rapporto di lavoro alla data del 23.2.20 si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. Chiarimento questo che, come evidente, valorizza la continuità del rapporto di lavoro ed evita disparità di trattamento.

Anche se, vista la mole delle richieste già presentate, il rischio di ritardo nella presentazione delle domande di integrazione salariale o di assegno ordinario appare remoto, altra utile indicazione fornita dall'Istituto riguarda il **termine di decorrenza**. Per la presentazione delle domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati tra il 23.2.20 e il 23.3.20 (data di pubblicazione del messaggio INPS 1321/20) il periodo antecedente il messaggio dell'Inps ovvero il 23.3.20 è neutralizzato, per cui il termine inizia a decorrere dal 23.3.20, mentre per gli eventi successivi a tale data si applicano le regole ordinarie.

Per quanto riguarda le imprese situate nella **ex zona rossa** e per i lavoratori residenti o domiciliati in uno di comuni situati in tale area, il trattamento di integrazione salariale o di assegno ordinario introdotti con il decreto Cura Italia si aggiunge ai trattamenti specifici previsti per la ex zona rossa sino a loro esaurimento. I due trattamenti possono coesistere a condizione che, chiarisce l'Inps:

- se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti,
- se i periodi richiesti non si sovrappongono, i lavoratori possono essere i medesimi.

Inoltre, le domande presentate per errore con la causale "Emergenza Covid-9 d.l. 9/20" da datori che non rientrano nel campo di applicazione del precedente decreto legge e che, dunque, non possono beneficiare di tali misure, saranno convertite d'ufficio dall'Istituto in domande con la causale corretta ("Covid-19

Loredana Rondelli, Partner

E: l.rondelli@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Employment - Review

nazionale”). Tale correzione, ovviamente, condurrà all'accoglimento della domanda a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti.

L'Istituto torna, poi, sulla questione del rapporto tra **ferie** e domanda di cassa integrazione o di assegno ordinario, ribadendo il precedente orientamento secondo cui per ottenere l'integrazione salariale non vi è obbligo di utilizzare le ferie maturate. Rassicurazione questa che non può non giudicarsi positivamente, sia perché riduce l'impatto economico dell'attuale crisi sui lavoratori sia perché è coerente con quanto concordato tra le Parti Sociali nel Protocollo Condiviso del 14.3.20.

Altra interessante notazione contenuta nella circolare è che in caso di **malattia** il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista. Asserzione che nella sua perentorietà sembra modificare la precedente interpretazione dell'Ente sul rapporto tra malattia e trattamento di cassa integrazione, ma al riguardo è prudente attendere eventuali successivi chiarimenti.

Come ormai noto, le imprese che hanno in corso un **cassa integrazione guadagni straordinaria** possono fare richiesta di trattamento di integrazione ordinaria con i benefici previsti dal decreto Cura Italia, previa sospensione della procedura straordinaria in atto. In base alle indicazioni fornite dalla circolare in esame, per ottenere la sospensione del trattamento in atto, le imprese sono tenute a presentare apposita domanda al Ministero tramite la piattaforma CIGS online. Il Ministero, poi, con un unico decreto disporrà la sospensione del trattamento di integrazione straordinaria in corso per un periodo pari alla durata della cigo e la data di riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di cigs. Questo adempimento è di particolare importanza, poiché, sino a quando non viene “caricato in procedura” le domande di cigo non potranno essere approvate. Terminato il periodo di integrazione ordinaria, le imprese potranno chiedere all'Inps una nuova autorizzazione sul secondo decreto per poter tornare al programma di cigs e completarlo sino alla nuova scadenza. Inutile dire che un alleggerimento procedurale è auspicabile.

La circolare interviene anche sull'assegno ordinario per gli **artigiani**, perché si fa presente (così è scritto) che ai fini dell'accesso all'assegno erogato dal Fondo bilaterale dell'artigianato non sono richiesti limiti dimensionali, né la regolarità con il versamento dei contributi e che l'unico requisito rilevante è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro (codice di autorizzazione “7B”). Tale precisazione sembra essere una risposta alla posizione assunta dal Fondo di settore secondo cui l'assegno ordinario può essere chiesto solo dagli associati e solo se in regola con il versamento dei contributi. Il nodo da sciogliere non è semplice e, vista l'urgenza, è probabile che nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori e, ci si augura, condivise indicazioni in proposito.

Sul fronte della **cassa integrazione in deroga** l'Istituto osserva che l'accordo sindacale richiesto nel caso di datori di lavoro con dimensione aziendale oltre i 5 dipendenti si considera esperito con la finalizzazione

Loredana Rondelli, Partner

E: l.rondelli@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Employment - Review

della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto richiesto dalla norma. Si segnala che in tale direzione si erano già mossi alcuni accordi quadro regionali, come ad esempio quello della regione Lazio, mentre altri accordi, come ad esempio quelli dell'Emilia Romagna e del Piemonte, si sono mossi in senso opposto rafforzando il requisito dell'accordo sindacale.

Quanto agli aspetti operativi, il trattamento di cigd è concesso con decreto ministeriale che, però, può richiedere fino a trenta giorni. A seguito del decreto ministeriale scatta un'altra autorizzazione dell'Inps e, successivamente, le aziende dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti.

In argomento va segnalato, inoltre, che con decreto interministeriale sono state ripartite le risorse previste tra regioni e province autonome (il riparto è effettuato sulla base della quota regionale dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti di integrazione) e che con l'occasione è stato precisato che ai **datori di lavoro plurilocalizzati** ovvero quelli con unità produttive in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cigd sarà riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle regioni interessate, così consentendo a tali datori di lavoro di presentare un'unica domanda, anziché tante domande quante sono le regioni o le province autonome territorialmente competenti. Utile ricordare che i trattamenti in deroga già previsti per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono aggiuntivi rispetto al trattamento di cassa in deroga nazionale COVID-19.

Notizia di questi giorni la convenzione tra l'ABI e parti sociali per il pagamento anticipato da parte degli istituti di credito della indennità di integrazione salariale ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Una delle agevolazioni previste dal decreto Cura Italia è, infatti, la facoltà per i datori di richiedere il **pagamento diretto da parte dell'Inps** senza dover comprovare le difficoltà finanziarie, come da regola generale (pagamento diretto che è invece obbligatorio per la cassa integrazione in deroga). Se, da una parte, tale facilitazione è stata giudicata come un apprezzabile aiuto alle imprese in difficoltà, dall'altra, essa ha generato preoccupazione, perché i prevedibili lunghi tempi di pagamento dell'Inps potrebbero aggravare la già difficile condizione dei lavoratori sospesi. In tale contesto, dunque, la convenzione tra l'associazione bancaria e le parti sociali sembra essere un ottimo strumento per contemperare l'esigenza dei lavoratori di puntualità nei pagamenti con eventuali crisi di liquidità dei datori di lavoro.

Da ultimo, si segnala che la circolare precisa che gli **assegni per il nucleo familiare** spettano nel caso di cassa integrazione ordinaria e di cassa in deroga, mentre non spettano nel caso di assegno ordinario.

01.04 2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Loredana Rondelli, Partner

E: l.rondelli@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it